STRUTTURA COMMISSARIALE

per gli interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici che hanno interessato il territorio delle province di Mantova e Cremona il 20 e il 29 maggio 2012

Decreto - legge 6 giugno 2012, n.74, come convertito in Legge 1° agosto 2012, n.122

DECRETO N. 19 del 31/01/2024

Identificativo Atto n. 17

Oggetto:

ORDINANZA COMMISSARIALE 8 AGOSTO 2023, N.885 – RIMBORSO AL COMUNE DI MOGLIA DEGLI ONERI SOSTENUTI PER L'ASSUNZIONE DI RISORSE AGGIUNTIVE DI PERSONALE A TEMPO DETERMINATO, AI SENSI DEI COMMI 8 E 9, DELL'ARTICOLO 3-BIS DEL DECRETO-LEGGE 6 LUGLIO 2012, N.95 E S.M.I. – PERIODO DICEMBRE 2023 – CON COMPENSAZIONE DI DEBITI PREGRESSI.

IL SOGGETTO ATTUATORE

VISTE le deliberazioni del Consiglio dei Ministri del 22 maggio 2012 e del 30 maggio 2012 con le quali è stato dichiarato lo stato di emergenza in conseguenza degli eventi sismici del 20 e del 29 maggio 2012 che hanno colpito il territorio delle province di Bologna, Modena, Ferrara e Mantova.

DATO ATTO che lo *Stato di Emergenza* è stato più volte prorogato nel tempo, da ultimo, alla data del 31 dicembre 2024, con Legge 30 dicembre 2023, n.213 (art.1, c. 408).

VISTO il D.L. 6 giugno 2012, n.74 "*Interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici che hanno interessato il territorio delle province di Bologna, Modena, Ferrara, Mantova, Reggio Emilia e Rovigo, il 20 e il 29 maggio 2012*", pubblicato nella G.U. n.131 del 7 giugno 2012 e convertito, con modificazioni, dalla legge 1° agosto 2012, n.122, pubblicata nella G.U. n.180 del 3 agosto 2012 (in seguito DL 74/2012), con il quale:

- i Presidenti delle Regioni Emilia-Romagna, Lombardia e Veneto sono stati nominati Commissari delegati per la ricostruzione;
- è stato istituito il *Fondo per la Ricostruzione* delle aree colpite dagli eventi sismici del 20-29 maggio 2012, le cui risorse sono assegnate su apposite contabilità speciali intestate ai Commissari delegati;
- è stato stabilito che i Presidenti delle tre Regioni possano adottare "*idonee modalità di coordinamento e programmazione degli interventi per le attività di ricostruzione*" ed inoltre, in qualità di Commissari, possano costituire una apposita Struttura Commissariale e si possano avvalere e/o delegare funzioni attribuite dallo stesso D.L. ai Sindaci dei Comuni e ai Presidenti delle Provincie interessate dal sisma per l'attuazione dei necessari interventi (art.1, comma 5 e 5-bis).

VISTO l'art.10, comma 15-ter, del D.L. n.83/2012, così come convertito in legge, secondo cui, al fine di operare l'opportuno raccordo con le ulteriori Amministrazioni interessate, i Presidenti delle Regioni possono avvalersi, nel rispetto della normativa vigente e nei limiti delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e comunque senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, di Soggetti Attuatori all'uopo nominati, cui affidare specifici settori di intervento sulla base di specifiche direttive ed indicazioni appositamente impartite.

CONSIDERATO che l'art.1, comma 5, dello stesso D.L. n.74/2012, così come modificato dall'art.10, comma 15, del D.L. n.83/2012 e successivamente dall'art.6-sexies del D.L. 43/2013, prevedeva che – a supporto dei Commissari – potesse essere costituita apposita Struttura Commissariale composta da personale dipendente delle pubbliche

amministrazioni in posizione di distacco o di comando, anche parziale, nel limite di 15 unità di personale, con oneri posti a carico delle risorse assegnate nell'ambito della ripartizione del Fondo per la Ricostruzione di cui all'art.2 del citato D.L. n.74/2012.

DATO ATTO del disposto delle Ordinanze del Commissario delegato per l'emergenza sismica in Lombardia del maggio 2012:

- 13 agosto 2012, n.3, con la quale tra l'altro è stata costituita la Struttura Commissariale di cui all'art.1, comma 5°, del DL 74/2012 a supporto del Commissario stesso, suddivisa in due articolazioni, delle quali una incaricata dello svolgimento di attività a carattere amministrativo-contabile e l'altra delle attività a contenuto tecnico;
- 20 giugno 2014, n.51, con la quale il Commissario delegato ha disposto l'affidamento complessivo di tutte le attività per la predisposizione, l'attuazione ed il coordinamento delle attività operative di cui all'art.1 del decreto-legge 6 giugno 2012, n.74, convertito con modificazioni nella Legge 1° agosto 2012, n.122, al dott. Roberto Cerretti, quale Soggetto Attuatore unico.

DATO ATTO altresì che sempre l'art.6-sexies del decreto-legge 27 aprile 2013, n.43, convertito con modificazioni nella legge 26 giugno 2013, n.71:

- autorizza, per le strette finalità connesse alla situazione emergenziale prodottasi a seguito del sisma del 20 e 29 maggio 2012, l'assunzione di personale con contratti di lavoro flessibile da parte dei comuni colpiti dal sisma individuati ai sensi dell'articolo 1, comma 1, del decreto-legge 6 giugno 2012, n.74;
- stabilisce che il riparto delle unità di personale fra i comuni interessati avvenga previa intesa tra i Comuni ed i Commissari delegati;
- dispone che agli oneri derivanti si provveda mediante utilizzo delle risorse di cui all'art.2 del più volte richiamato decreto-legge n.74/2012 (Fondo per la ricostruzione delle aree colpite dagli eventi sismici del 20-29 maggio 2012).

RICHIAMATO il decreto-legge 6 luglio 2012, n.95 e sue s.m.i., recante "Disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica con invarianza dei servizi ai cittadini nonché misure di rafforzamento patrimoniale delle imprese del settore bancario" ed in particolare l'art.3-bis, commi 8° e 9°, con i quali sono state disposte le modalità per l'assunzione, con contratti di lavoro flessibile, di risorse aggiuntive di personale da destinare ai Comuni colpiti dal sisma ed individuati ai sensi dell'articolo 1, comma 1, del D.L. n.74/2012 per le strette finalità connesse alla situazione emergenziale prodottasi a seguito del sisma.

RICHIAMATA la legge 29 dicembre 2022, n.197 "*Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2023 e bilancio pluriennale per il triennio 2023-2025*", la quale, all'articolo 1, commi 765 e 766, fra l'altro ha previsto che "*le disposizioni di cui all'articolo 3-bis,*

comma 2, del decreto-legge 24 giugno 2016, n.113, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2016, n.160, si applicano sino all'anno 2023 nel limite di spesa di euro 9.505.000 per l'anno 2023. A tal fine è autorizzata la spesa di euro 9.505.000 per l'anno 2023" e che "*all'articolo 14, comma 9, del decreto- legge 30 dicembre 2016, n.244, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2017, n. 19, le parole: « al 31 dicembre 2022 » sono sostituite dalle seguenti: « al 31 dicembre 2023 » e le parole: « nel limite di 500.000 euro per ciascuno degli anni 2019 e 2020 e di 300.000 euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022 » sono sostituite dalle seguenti: « nel limite di 500.000 euro per ciascuno degli anni 2019 e 2020, di 300.000 euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022 e di 200.000 euro per l'anno 2023 »*".

PRESO ATTO del fatto che il combinato disposto dei succitati commi 765 e 766 autorizza:

- il prolungamento a tutto l'anno 2023 delle capacità assunzionali con contratti di lavoro flessibile sancite dal citato articolo 3-bis, commi 8° e 9°, del decreto-legge 6 luglio 2012, n.95 e s.m.i.;
- prevede all'uopo una spesa massima di € 9.505.000,00, dei quali, ai sensi del d.p.c.m. 12 febbraio 2014, € 636.500,00 sono l'importo di competenza del Commissario delegato per la ricostruzione in Regione Lombardia;
- rinnova per l'anno 2023 anche il riconoscimento delle spese per straordinari per il personale aggiuntivo suddetto, prevedendo all'uopo una spesa massima di € 200.000,00, dei quali, sempre ai sensi del d.p.c.m. 12 febbraio 2014, € 13.400,00 sono di competenza del Commissario delegato per la ricostruzione in Regione Lombardia.

VISTO il nuovo Accordo ex-art.15 della Legge n. 241/1990 e s.m.i., adottato dai 16 Comuni del cosiddetto «cratere» sismico - e più precisamente dai Comuni di Borgocarbonara, Borgo Mantovano, Gonzaga, Magnacavallo, Moglia, Motteggiana, Ostiglia, Pegognaga, Poggio Rusco, Quingentole, Quistello, San Benedetto Po, Moglia, San Giovanni del Dosso, Schivenoglia, Sermide e Felonica e Suzzara, in esecuzione delle rispettive Deliberazioni delle Giunte Comunali e finalizzato alla definizione della distribuzione delle risorse economiche disponibili per l'assunzione di personale per l'anno 2023, ai sensi del comma 2°, dell'art.3-bis del DL n.113/2016 ed ai commi 8° e 9°, dell'art.3-bis del DL n.95/2012 e s.m.i..

RICHIAMATA l'Ordinanza Commissariale 8 agosto 2023, n.885 "*Presa d'atto dell'Accordo intercorso tra i Comuni interessati alla proroga di contratti a tempo determinato e per nuove risorse aggiuntive di personale, di cui ai commi 8 e 9 dell'articolo 3-bis del decreto-legge 6 luglio 2012, n.95 e s.m.i., nonché del relativo riparto – Anno 2023*", con la quale, in continuità con quanto già disposto negli anni precedenti, il Commissario esprime la prevista intesa ex-post e finanzia, per complessivi € 636.500,00, il suddetto nuovo Accordo

ex-art.15 della legge n.241/1990 e s.m.i..

VISTI in particolare, della succitata Ordinanza n.885:

- il Punto 4. del dispositivo, con il quale il Commissario suddivide le risorse disponibili tra i 16 (sedici) Comuni interessati;
- il Punto 6. del dispositivo, con il quale il Commissario, stanti la limitatezza delle risorse disponibili e l'imminente termine dello Stato di Emergenza, ha fissato dei termini perentori, a pena di decadenza dal diritto al rimborso, per la rendicontazione al Soggetto Attuatore delle spese sostenute dai Comuni e più precisamente i seguenti:
- 15 settembre 2023 – per la rendicontazione del periodo 1° agosto – 30 ottobre 2023;
- 15 dicembre 2023 – per la rendicontazione del periodo 1° agosto – 30 novembre 2023;
- 15 gennaio 2024 – per la rendicontazione del periodo 1° – 31 dicembre 2023;

così da garantire il pieno e completo utilizzo delle risorse a fronte di possibili minori spese effettuate da parte di uno o più comuni.

DATO ATTO che entro la scadenza del 15 gennaio 2024 il Comune di Moglia non ha trasmesso la propria rendicontazione per il mese di dicembre 2023, inviandola poi tardivamente in data 19 gennaio 2024.

PRESO ATTO del fatto che il Comune suindicato ha provveduto, in forza del percorso amministrativo sopra delineato e con proprie specifiche Determinazioni dirigenziali all'assunzione a tempo determinato di personale aggiuntivo, acquisendo - nei casi in cui questo sia espressamente prescritto - le previste autorizzazioni della Direzione Territoriale del Lavoro di Mantova per la stipula di ulteriori contratti flessibili a tempo determinato con gli stessi soggetti, della durata massima di 12 mesi, una volta raggiunto il limite massimo dei 36 mesi previsto dall'art.19 del D.L. n.81/2015; nonché ad anticipare gli oneri per dette assunzioni.

VALUTATO che, nel periodo in argomento, risultavano impiegati presso il Comune i sigg.ri:

Cognome e Nome	Periodo	Importo
[redacted]	Dicembre 2023	€ 5.465,92
	Dicembre 2023	€ 5.029,57
	Dicembre 2023	€ 5.029,57
	Novembre-Dicembre 2023	€ 5.378,78
	Novembre-Dicembre 2023	€ 5.289,11

Cognome e Nome	Periodo	Importo
[redacted]	Novembre-Dicembre 2023	€ 6.661,64
IRAP		€ 1.595,00
	TOTALE	**€ 34.449,59**

e che conseguentemente l'importo rendicontato da rimborsare ammonta a complessivi € **34.449,59**.

ESAMINATA la documentazione fornita dal Comune di Moglia e ravvisatane la regolarità, la completezza, nonché la congruità, conformità ed effettività della spesa sostenuta.

RITENUTO conseguentemente di poter liquidare al Comune di Moglia, la somma complessiva di € **34.449,59**, quale rimborso delle spese sostenute nel mese di dicembre 2023, per il personale assunto a tempo determinato in forza della succitata Ordinanza n.885.

DATO ATTO che la spesa di cui trattasi trova copertura finanziaria sulle risorse assegnate al Presidente della Regione Lombardia in qualità di Commissario delegato e depositate nel conto di contabilità speciale n.5713, aperto presso la Banca d'Italia, Sezione di Milano ed intestato al Commissario stesso, che presenta la necessaria disponibilità di cassa e più precisamente a valere sulle risorse trasferite ai sensi dell'articolo 1, commi 765 e 766, della legge n.197/2022, capitolo AA/706.

DATO ATTO, altresì, del fatto che il Comune di Moglia risulta essere debitore nei confronti della Gestione Commissariale per l'emergenza e la ricostruzione post-eventi sismici del maggio 2012 di somme per complessivi € **3.600,00**, in forza del decreto di accertamento 21 febbraio 2023, n.24.

RICORDATO che la consolidata giurisprudenza della Corte di Cassazione definisce come esigibile un credito per il quale non vi siano ostacoli alla sua riscossione ed è consentito, per gli interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici che hanno interessato il territorio delle province di Mantova e Cremona il 20 e il 29 maggio 2012 Decreto Legge 6 giugno 2012, n.74, come convertito in Legge 1° agosto 2012, n.122 quindi, pretenderne l'adempimento; conseguentemente non si dubita della coincidenza tra esigibilità e possibilità di esercitare il diritto di credito.

PRESO ATTO delle disposizioni contenute nel D.Lgs. 10 agosto 2014, n.126, correttivo del D.Lgs. 23 giugno 2011, n.118 ed in particolare del principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria che prescrive:

a) il criterio della registrazione delle operazioni di accertamento e di impegno con le

quali vengono imputate agli esercizi finanziari le entrate e le spese derivanti da obbligazioni giuridicamente perfezionate (attive e passive);

b) il criterio della registrazione degli incassi e dei pagamenti, che devono essere imputati agli esercizi in cui il tesoriere ha effettuato l'operazione.

RISCONTRATO che tali disposizioni si esauriscono nella definizione del principio della competenza finanziaria potenziato secondo il quale, le obbligazioni giuridiche perfezionate sono registrate nelle scritture contabili al momento della nascita dell'obbligazione, imputandole all'esercizio in cui l'obbligazione viene a scadenza. La scadenza dell'obbligazione è il momento in cui l'obbligazione diventa esigibile.

RITENUTO conseguentemente di dover procedere a compensare il credito maturato dal Comune di Moglia con il presente atto, pari a complessivi € 34.449,59, con il debito pregresso accertato a danno dello stesso Comune, pari a € 3.600,00 per gli interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici che hanno interessato il territorio delle province di Mantova e Cremona il 20 e il 29 maggio 2012 Decreto Legge 6 giugno 2012, n.74, come convertito in Legge 1° agosto 2012, n.122.

ACCERTATO che tutti gli obblighi previsti dal D.Lgs 14 marzo 2013, n.33, recante "*Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza, e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni*", ove applicabili, sono stati assolti.

ATTESTATA la regolarità amministrativa del presente atto.

Tutto ciò premesso e considerato,

D E C R E T A

per le motivazioni di cui in premessa e che qui si intendono interamente richiamate,

1. di riconoscere in favore del Comune di Moglia (MN) un credito complessivo di € 34.449,59, a titolo di rimborso delle spese sostenute nel mese di dicembre 2023, per il personale assunto a tempo determinato in forza del disposto dell'Ordinanza n.885, così come meglio indicato nell'allegato al presente decreto, quale sua parte integrante e sostanziale;

2. di riconoscere che la suddetta somma trova imputazione sulle risorse assegnate al Presidente della Regione Lombardia in qualità di Commissario delegato e depositate nel conto di contabilità speciale n.5713, aperto presso la Banca d'Italia, Sezione di Milano ed

intestato al Commissario stesso che presenta la necessaria disponibilità di cassa e più precisamente a valere sulle risorse trasferite ai sensi dell'articolo 1, commi 765 e 766, della legge n.197/2022, capitolo AA/706;

3. di confermare a carico del succitato Comune di Moglia (MN) un debito pregresso di complessivi € 3.600,00, in forza dell'atto citato in premessa;

4. di assoggettare a ritenuta, ai fini della compensazione tra crediti e debiti, gli importi come indicati al precedente Punto 3., convertendo gli stessi in quietanza d'entrata per la somma complessiva di € 3.600,00 a valere sul Fondo per la Ricostruzione di cui all'art.2 del D.L. n.74/2012 e s.m.i., capitolo n.706;

5. di liquidare la differenza tra quanto dovuto e quanto spettante al Comune di Moglia, pari a complessivi € **30.849,59**, mediante versamento sul conto di tesoreria unica del comune stesso n.**0180366**;

6. di imputare la suddetta somma sulle risorse assegnate al Presidente della Regione Lombardia in qualità di Commissario delegato e depositate nel conto di contabilità speciale n.5713, aperto presso la Banca d'Italia, Sezione di Milano ed intestato al Commissario stesso che presenta la necessaria disponibilità di cassa e più precisamente a valere a valere sulle risorse trasferite ai sensi dell'articolo 1, commi 765 e 766, della legge n.197/2022, capitolo AA/706;

7. di trasmettere copia del presente atto al Comune di Moglia.

8. di dare atto che il presente provvedimento è soggetto agli obblighi di pubblicazione di cui agli artt. 26, 27 e 42 del D.Lgs. n.33/2013, per quanto rispettivamente applicabile.

IL SOGGETTO ATTUATORE
ROBERTO CERRETTI

Atto firmato digitalmente ai sensi delle vigenti disposizioni di legge